

Appoggiò candidato per le 'ndrine? La Cassazione motiva il proprio no

Non avrebbe raccolto voti, nelle elezioni Regionali del 2020 e 2021 in favore del candidato consigliere in carica Giuseppe Neri, per conto della presunta cosca di appartenenza. Dopo aver rigettato il ricorso, la Corte Suprema di Cassazione ha reso noto i motivi per i quali ha confermato la decisione del Tribunale della libertà e respinto la richiesta della Procura antimafia che chiedeva l'applicazione della misura cautelare a carico di Franco Gattuso, 61 anni, di Reggio, tra gli indagati a piede libero dell'operazione "Ducale", l'inchiesta che avrebbe scoperto un nuovo filone di commistione tra 'ndrangheta e politica, e nello specifico l'ingerenza della cosca Araniti di Sambatello nelle elezioni regionali e comunali del 2020 e 2021. Franco Gattuso è difeso dagli avvocati Lorenzo Gatto e Maria Leonardo. E' quindi il terzo no alla tesi accusatoria. Prima dei Giudici Supremi era stato il Tribunale della libertà a ribadire la decisione dello stesso Gip che aveva respinto la richiesta d'arresto per più indagati del filone politico di "Ducale". Per Franco Gattuso «avendo ritenuto insussistente il requisito della gravità indiziaria in relazione al reato di all'art. 416-ter». L'aver agito per favorire la 'ndrangheta. Per il collegio del Riesame non si ravvisano a carico di Gattuso «la qualità di appartenente ad un'associazione di tipo mafioso o di intermediario agente in nome e per conto del sodalizio». I Giudici "ermellini" argomentano il rigetto: «In ogni caso, pur volendo accedere alla tesi del ricorrente il quale introduce il tema del ruolo, svolto da Gattuso, di cerniera con la consorteria Ficara-Latella, va considerato il principio, posto dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui "ai fini della configurabilità del delitto di scambio elettorale politico-mafioso, nel testo successivo alle modifiche introdotte, ove il soggetto che si impegna a reclutare i suffragi, pur essendo intraneo ad una consorteria mafiosa, operi "uti singulus", è necessaria la prova che l'accordo contempli l'attuazione, o la programmazione, di un'attività di procacciamento di voti con metodo mafioso"». Ed ancora: «Si richiedono pertanto in capo all'intraneo (ma le stesse considerazioni valgono per l'appartenente) elementi specifici, idonei a dar conto della consapevolezza e della volontà dello stesso di operare a vantaggio del clan in cambio di un ausilio di tipo elettorale. Nel caso in esame - ha chiarito il Tribunale con motivazione che non manifesta alcuna illogicità - dalla dichiarazione intercettata non emerge né siffatta componente soggettiva né un accordo illecito di tal fatta, avente cioè a oggetto l'attuazione, o la programmazione, di un'attività di procacciamento di voti con metodo mafioso; è stata infatti adeguatamente rimarcata la genericità delle dichiarazioni del Gattuso, come pure l'impossibilità di identificare la contropartita in termini di utilità che il Neri avrebbe assicurato al Gattuso». Per la Cassazione cade anche la tesi della raccolta voti per conto della presunta cosca di appartenenza tramite il commercialista Sergio Rugolino (anche lui indagato a piede libero e con il no alla misura cautelare deciso della Cassazione): «Sono altresì infondate le deduzioni relative al ruolo del Rugolino, che il Tribunale avrebbe immotivatamente trascurato,

posto che, come osservato in motivazione, quest'ultimo avrebbe operato, secondo la tesi accusatoria stessa, come mero intermediario tra il Neri e il Gattuso per un accordo non avente, per le ragioni sopra indicate, il contenuto di uno scambio di promesse tra sostegno elettorale e indebite utilità, riconducibile al paradigma dei cui all'art. 416 ter». Prossima udienza Il 25 marzo si terrà davanti alla Corte Suprema di Cassazione il ricorso della Procura antimafia sulla posizione degli indagati politici coinvolti nell'operazione, il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Giuseppe Neri, l'ex capogruppo del Partito democratico a Palazzo San Giorgio Giuseppe Sera. Anche per loro due la Dda si è appellata contro il no del Tribunale della libertà rispetto alla richiesta di una misura cautelare.

Francesco Tiziano